



Ministero dell'istruzione e del merito

**Disposizioni modificative dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante
“*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4,
commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative
supplenze per il personale docente ed educativo*”**

Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera a), che prevede che all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, “*le parole «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali»*”;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215;
- VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023;
- VISTA l'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;
- CONSIDERATO che la richiamata Ordinanza ministeriale n. 88 del 2024, all'articolo 7, comma 3, prevede che i candidati possono presentare l'istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione della stessa Ordinanza sul Portale Unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fino alle ore 23.59 del ventunesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze;
- PRESO ATTO delle richieste di proroga dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura e della nota CRUI 001-2538-GEN/2024 del 29 maggio 2024;
- VALUTATA l'opportunità di accogliere le richieste di spostamento del termine di chiusura delle istanze di iscrizione nelle Graduatorie provinciali per supplenza di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024;
- PRESO ATTO che a tal fine è necessario modificare i termini di cui all'articolo 7, comma 3, della citata Ordinanza;



Ministero dell'istruzione e del merito

ORDINA

Articolo 1

1. Il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle Graduatorie provinciali delle supplenze previsto dall'articolo 7, comma 3, dell'Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2024, n. 88, attualmente fissato al ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della stessa Ordinanza e individuato nel 10 giugno 2024, è prorogato di quattordici giorni.
2. I candidati possono pertanto presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 maggio 2024, data di pubblicazione dell'Ordinanza n. 88 del 2024 sul Portale Unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino alle ore 23.59 del 24 giugno 2024.

Articolo 2

1. Per quanto non specificamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024.
2. Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La presente ordinanza è sottoposta al controllo preventivo congiunto della Corte dei conti e dell'Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito.
4. La presente ordinanza è pubblicata sul Portale unico del reclutamento e sulla Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara